

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 149 del 15 marzo 2021

SOGGETTO ATTUATORE SETTORE RIPRISTINO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO EX OCDPC N. 558/2018, ORDINANZA C.D. N. 5/2019, ED AMMINISTRATORE UNICO DI VENETO ACQUE S.P.A. OC n. 9/2019. Intervento Cod. Intervento:87 88A/2019 Sistemazioni varie in Comune di Rocca Pietore Progettazione opere di ripristino e riqualificazione generale dei Serrai di Sottoguda Stralcio cava di prestito per l'approvvigionamento di massi. Comune di localizzazione: Rocca Pietore (BL). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018, OCDPC n. 558/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali, il progetto presentato dal Soggetto Attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico ex OCDPC n. 558/2018, Ordinanza c.d. n. 5/2019, ed amministratore unico di Veneto Acque S.P.A. per la realizzazione del primo stralcio della cava di prestito per l'approvvigionamento di massi destinati alle opere di ripristino e riqualificazione generale dei Serrai di Sottoguda.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/4/2014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*";

VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116*";

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale*";

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15/11/2018 "*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018*"

VISTO il Decreto Legge n. 119 del 23/10/2018 "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*", convertito in legge con modificazioni con L. n. 136/2018.

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera i) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 "*cave e torbiere*", per il quale è previsto l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dal Soggetto Attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico ex OCDPC n. 558/2018, Ordinanza c.d. n. 5/2019, ed amministratore unico di Veneto Acque S.P.A. (C.F 940961502274), con sede legale in Venezia Mestre, Via Torino 180, CAP 30173, acquisita dagli Uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 506925 del 27/11/2020 e successivamente integrata con prot. n. 519112 del

4/12/2020;

VISTA la nota ricevuta con prot. n. 519112 del 4/12/2020 con la quale il Soggetto Attuatore ha comunicato l'intenzione di dare attuazione alla deroga di cui all'art. 4 del OCDPC n. 558/2018 e pertanto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 della medesima ordinanza, ha chiesto di fissare in 10 giorni i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06;

VISTA la nota prot. n. 529770 del 14/12/2020 con la quale gli Uffici della Direzione Ambiente - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 23/12/2020 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

CONSIDERATO che l'istanza prevede in sintesi la realizzazione di una cava di prestito in località Col di Rocca in comune di Rocca Pietore (BL) per l'approvvigionamento di massi utilizzati per la realizzazione delle opere di ripristino e riqualifica generale dei Serrai di Sottoguda a seguito dei danni causati dalla tempesta Vaia;

PRESO ATTO che oltre i termini indicati dal soggetto attuatore ai sensi dell'OCDPC n. 558/2018, risultano pervenute osservazioni dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Belluno, ricevute con prot. n. 11583 del 13/1/2021;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico in data 22/1/2021 e in data 23/2/2021;

VISTE le precisazioni e i chiarimenti trasmessi dal Soggetto Attuatore con note prot. n. 368 del 5/2/2021 (acquisiti con prot. n. 57083 del 8/2/2021) e prot. n. 511 del 22/2/2021 (acquisiti con prot. n. 82174 del 22/2/2021);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: *"Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014."*;

VISTA la relazione tecnica n. 3/2021, predisposta dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità, nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, "le valutazioni indicano che per la componente Natura 2000 non sono prevedibili impatti negativi significativi. La dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ha trovato riscontro nell'esame della relazione tecnica e della documentazione di progetto. L'istruttoria eseguita prende atto della Dichiarazione di non necessità di Valutazione d'incidenza formulata";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali e condensate nella relazione istruttoria del 2/3/2021 predisposta dall'U.O. V.I.A., dalla Direzione Difesa del Suolo, dall'ARPAV, con il contributo della Provincia di Belluno, agli atti dell'amministrazione regionale;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ATTESO che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO delle osservazioni e valutazioni espresse dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le provincie di Belluno, Padova e Belluno, la quale ravvisa la necessità di sottoporre l'intervento in oggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

CONSIDERATO che l'eventuale assoggettamento alla procedura di VIA non consentirebbe di acquisire elementi ulteriori per la valutazione degli impatti sulla matrice paesaggio;

TENUTO CONTO peraltro che l'intervento oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità risulta limitato al primo stralcio interessando una superficie estrattiva di 18.300 m² e non l'intera area potenziale estrattiva di 49.000 m² sulla

quale risulta espresso il parere della Soprintendenza;

RITENUTO che relativamente al primo stralcio, le valutazioni espresse nella relazione istruttoria forniscano elementi sufficienti in materia paesaggistica a pervenire alla conclusione di non necessità di assoggettamento a procedura di VIA, in ragione del fatto che l'intervento interessa un'area allo stato dei fatti degradata a causa dei danni causati dalla tempesta Vaia che a seguito degli interventi in oggetto verrà riquilibrata;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 3/3/2021:

- condivise le valutazioni espresse dal gruppo Istruttorio incaricato della valutazione;
- preso atto che il proponente si è fatto carico di procedere, prima dell'inizio dei lavori, al disaggio del masso situato in condizione di precaria instabilità sul versante sovrastante soggetto a processi di erosione superficiale (quota di circa 1370-1380 m slm), e quindi a rischio mobilitazione per erosione al piede;
- preso atto che il progetto prevede il completo riempimento di ciascuna fossa derivante dall'asporto dei trovanti con utilizzo del materiale detritico presente in sito al fine di conseguire il livellamento del terreno;
- considerato che la profondità di scavo (linea verde sulle sezioni) deve intendersi indicativa, in quanto è consentito l'estrazione dei blocchi affioranti e/o sub-affioranti per l'intero volume, anche se gli stessi risultano interrati anche a profondità maggiori;
- considerato che è consentito, previa autorizzazione, l'utilizzo, ai fini della costituzione del suolo organico, per i quantitativi strettamente necessari, stimati in circa 300 mc, di terre provenienti da scavi, purché siano in possesso dei requisiti di qualità ambientale, definiti dal rispetto delle concentrazioni di cui alla tabella dell'All. 3 del D.M. 19.03.2019, n. 46;
- considerato che i processi di ruscellamento superficiali sono assenti, sia per l'elevata permeabilità del terreno, che per le modeste pendenze del versante interessato dall'intervento, può pertanto essere praticata ai fini dell'inerbimento della superficie finale la semina a spaglio in alternativa all'idrosemina potenziata;
- ritenuto necessario che nella successiva procedura di autorizzazione si tenga conto delle seguenti indicazioni operative:
 - procedere con i lavori di estrazione dei trovanti all'interno di ciascun lotto con progressione da monte verso valle, con l'accorgimento di mantenere per quanto possibile un diaframma a valle;
 - eseguire un costante monitoraggio del versante posto a monte del cantiere di cava, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili per gli operatori e per la viabilità sottostante;
 - provvedere alla progressiva realizzazione delle opere ricompositive secondo stralci funzionali, in modo da limitare l'estensione delle superfici denudate;
 - procedere al taglio delle piante (per quanto presenti) rispettando la progressione del cantiere in estrazione ed evitando il taglio di quei esemplari non direttamente interessati dalla movimentazione del terreno;
 - il previsto vallo che verrà realizzato a valle del cantiere in estrazione, avente funzione di protezione della sottostante pista ciclabile e delle due abitazioni esistenti (settore est), sia realizzato di adeguate dimensioni per contenere l'eventuale rotolamento di massi e prima dell'inizio dei lavori di ogni singolo lotto;
 - qualora venga impiegato l'esplosivo ai fini della riduzione volumetrica dei trovanti, di valutare l'utilizzo di esplosivo di 1^a categoria (nonex) più idoneo alla fratturazione della roccia mediante patarri, operando, inoltre, in condizioni di maggior sicurezza e con limitati disturbi ambientali;
 - qualora venga impiegato l'esplosivo sia dato adeguato preavviso alle persone che abitano nelle immediate vicinanze dell'area estrattiva, con le modalità ritenute più opportune;
 - l'estrazione sia finalizzata esclusivamente alla sistemazione dei Serrai di Sottoguda nonché alle altre opere commissariali in corso nel comune di Rocca Pietore in attuazione dell'Ordinanza c.d. n. 5/2019;
- ritenuto di demandare alla Direzione Lavori in concerto con l'amministrazione comunale e con il supporto del geologo la valutazione sull'opportunità di mantenere anche dopo la conclusione dei lavori il previsto vallo realizzato lungo il limite inferiore dell'intervento, in relazione a situazioni di potenziali instabilità del versante a monte della conoide individuata dal progetto;
- considerato che l'intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;
- considerato che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica svolta evidenzia che per l'istanza in parola è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza;

- considerate le misure di mitigazione proposte dal proponente che devono essere attuate per le componenti atmosfera e suolo (come ad esempio il lavaggio degli pneumatici dei veicoli in uscita dall'area di cantiere, la periodica inaffiatura del terreno nelle zone di lavoro e di transito dei mezzi meccanici, ecc.);
- richiamate le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio con il contributo della Provincia di Belluno, espresse nella relazione istruttoria
- considerato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il proponente dovrà attivare la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore e alla Regione Veneto la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nelle relative condizioni ambientali (utilizzando a tal fine la modulistica pubblicata sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto);

ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole all'esclusione del progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto di quanto indicato di seguito:

CONDIZIONE AMBIENTALE:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	<p><u>Emissioni acustiche</u></p> <p>Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo i contenuti della DDG ARPAV n. 3 del 29.01.08 - BURV n. 92 del 7 novembre 2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it), presso i ricettori potenzialmente più esposti, durante le lavorazioni più rumorose. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno ed al Comune di Rocca Pietore.</p> <p>Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Rocca Pietore, alla Provincia di Belluno e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	I risultati della verifica di impatto acustico dovranno essere inviati non appena possibile e comunque entro 6 mesi dall'entrata in esercizio. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
Soggetto verificatore	Regione Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con eventuali oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 3/3/2021 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per le considerazioni e con le condizioni ambientali di cui in premessa.

3) Il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali indicate nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore e alla Regione Veneto la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nelle relative condizioni ambientali.

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.

5) Di trasmettere il presente provvedimento al Soggetto Attuatore settore ripristino idraulico e idrogeologico ex OCDPC n. 558/2018, Ordinanza c.d. n. 5/2019, ed amministratore unico di Veneto Acque S.P.A. (PEC: *posta@pec.venetoacque.it*) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Rocca Pietore (BL), al Direttore Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del Suolo e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia